

# La nuova Direttiva europea in materia di risanamento e risoluzione per le imprese di assicurazione

Servizio Normativa Prudenziale  
Servizio Rapporti Internazionali

01/12/2023

**Illustrazione dei principali aspetti in discussione**



Ania  
Associazione Nazionale  
tra le Imprese Assicuratrici

## Sommario

<b>Introduzione</b> .....	2
<b>1. Sistemi di recovery-resolution presenti</b> .....	4
<b>2. La Direttiva in tema di risanamento e risoluzione del settore assicurativo</b> .....	7
2.1. Titolo I: Ambito di applicazione, definizioni e designazione delle autorità di risoluzione	8
2.2. Titolo II: Preparazione .....	8
2.3. Titolo III: Risoluzione .....	9
2.5. Titolo IV: Risoluzione di un gruppo transfrontaliero .....	12
2.6. Titolo V: Relazioni con paesi terzi .....	13
2.7. Titolo VI: Sanzioni .....	13
2.8. Titolo VII: Modifiche della Direttiva Solvency II, delle direttive sul diritto societario e del regolamento istitutivo dell'EIOPA .....	13
2.9. Il ruolo di EIOPA .....	15
<b>3. Analogie e differenze con il settore bancario</b> .....	15
<b>4. Conclusioni e prossimi passi</b> .....	19

## Introduzione

I contratti assicurativi costituiscono una parte fondamentale della vita quotidiana dei cittadini europei. In molte attività sociali ed economiche, **la detenzione di una polizza assicurativa è essenziale per proteggersi** da potenziali rischi. Inoltre, **una polizza assicurativa può anche essere un veicolo di risparmio**, contribuendo a definire il benessere a lungo termine dei contraenti, mentre **le compagnie di assicurazione investono tali risparmi nei mercati finanziari per sostenere l'economia reale**.

L'eventuale dissesto delle compagnie di assicurazione **può avere, quindi, un impatto significativo su contraenti, beneficiari, parti danneggiate o imprese coinvolte**, soprattutto quando i servizi assicurativi essenziali non possono essere sostituiti tempestivamente e a costi ragionevoli. **La gestione di situazioni di quasi dissesto o dissesto di determinate compagnie** di assicurazione, in particolare di grandi gruppi a livello transfrontaliero, o il fallimento simultaneo di più compagnie di assicurazione **può generare o amplificare l'instabilità finanziaria**.

La direttiva Solvency II<sup>1</sup> ha contribuito a **ridurre la probabilità di dissesti** e a **migliorare la resilienza** del settore assicurativo dell'Unione Europea, rafforzata ulteriormente dalla revisione adottata insieme a questa proposta. Tuttavia, nonostante un solido e robusto quadro prudenziale, **non è possibile escludere completamente situazioni di difficoltà finanziaria**.

L'esigenza di un **framework** regolamentare **per gli istituti di credito**, per le **imprese assicurative** e per le **controparti centrali**, è emerso drammaticamente **per effetto della crisi finanziaria del 2008 e nella successiva crisi del debito sovrano**, che hanno messo in evidenza numerose criticità, effettive o potenziali, nelle modalità di prevenzione e gestione delle crisi nel settore finanziario. Le criticità sono apparse particolarmente rilevanti nel caso di istituti con strutture organizzative complesse e articolate internazionalmente o con elevato livello di interconnessione con altri operatori.

Sulla scorta di esperienze che avevano visto il ricorso a onerose misure di sostegno a carico alla finanza pubblica, **le iniziative assunte a livello internazionale ed europeo per l'istituzione di un framework di recovery-resolution hanno mirato, fra le altre finalità, all'obiettivo di prevenire l'esigenza di un nuovo coinvolgimento della collettività**, riducendo la probabilità di dissesti e, comunque, ponendo le condizioni per una ordinata uscita dal mercato a condizioni migliori di quelle possibili con le procedure ordinarie di fallimento..

In assenza di standard normativi di gestione delle crisi armonizzati a livello europeo, **alcuni Stati membri hanno introdotto, a livello nazionale, legislazioni dirette** quanto meno al **pre-emptive recovery planning**.

**Il Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board - FSB) aveva pubblicato**, a ottobre del 2014<sup>2</sup>, **un documento che definiva le caratteristiche essenziali dei regimi di risoluzione** efficaci per il settore assicurativo in caso di dissesto di compagnie di importanza sistemica. A giugno del 2016<sup>3</sup> **l'FSB aveva inoltre emesso orientamenti complementari per lo sviluppo di strategie e piani di risoluzione** efficaci, seguiti da una metodologia di valutazione della rispondenza del framework di risoluzione per

<sup>1</sup> [Direttiva 2009/138/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione.

<sup>2</sup> FSB (2014), [Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions](#). Il documento definisce gli elementi chiave dei regimi di risoluzione efficaci per le istituzioni finanziarie.

<sup>3</sup> FSB (2016), [Guidance of developing effective resolution strategies](#), [Guidance on identification of critical function and critical shared services](#), [Guidance on recovery triggers and stress scenarios](#). Le tre linee guida pubblicate riguardano: lo sviluppo di strategie efficaci per la risoluzione di crisi, l'identificazione delle funzioni critiche e dei servizi condivisi, l'avvio delle operazioni di salvataggio e di scenari di stress.

*La nuova Direttiva europea in materia di risanamento e risoluzione per le imprese di assicurazione: illustrazione dei principali aspetti in discussione*

imprese assicurative disposto a livello di singola giurisdizione rispetto agli standard definiti dallo stesso FSB, diffusa ad agosto del 2020<sup>4</sup>.

Parallelamente, nel novembre 2019<sup>5</sup>, **l'Associazione internazionale delle autorità di vigilanza delle assicurazioni** (*International Association of Insurance Supervisors - IAIS*) **aveva enunciato i principi fondamentali** sulle assicurazioni **per tutte le imprese** di assicurazione e di riassicurazione, **insieme a un quadro comune per i gruppi** assicurativi attivi a livello internazionale, **che definiva** dettagliatamente **le norme per la pianificazione preventiva del risanamento** e **i poteri che le autorità dovrebbero avere** per gestire una uscita ordinata dal mercato.

**L'esigenza di fondo da soddisfare** attraverso l'istituzione di un quadro europeo per il risanamento e la risoluzione, già riconosciuta con la Direttiva 2014/59/UE<sup>6</sup> (*Banking Recovery and Resolution Directive - BRRD*), relativa agli enti creditizi e alle imprese di investimento **era** dunque chiara anche per le imprese assicurative: **mettere a disposizione delle autorità strumenti di risoluzione idonei a un intervento tempestivo ed efficace in caso di** (possibile) **dissesto** che possa proteggere i contraenti e minimizzare l'impatto sul sistema finanziario e sull'economia.

**La proposta di direttiva** presentata dalla Commissione europea il 22 settembre 2021 - ***Insurance Recovery and Resolution Directive (IRR)***<sup>7</sup> - **intende introdurre un regime armonizzato a livello europeo per la risoluzione degli assicuratori**, per consentire alle Autorità di vigilanza nazionali di avere a disposizione strumenti e procedure di risoluzioni mirate ad affrontare eventuali dissesti.

**La proposta intende introdurre gli standard internazionali nella legislazione europea facendo leva**, oltre che sulla esperienza maturata con la BRRD, **sul lavoro preparatorio condotto dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)**, in particolare sul parere di luglio 2017<sup>8</sup>, e sulla consulenza tecnica fornita dall'Autorità in merito alla revisione della direttiva Solvency II. Inoltre, **fa seguito a relazioni preparate dal Comitato europeo per il rischio sistemico (European Systemic Risk Board - ESRB)** nel 2017<sup>9</sup> e nel 2018<sup>10</sup>, **a sostegno dell'introduzione di un quadro armonizzato per il risanamento e la risoluzione nel settore assicurativo.**

**Il presente documento intende illustrare i contenuti della proposta di direttiva della Commissione Europea** in materia di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazioni, **mettendo in risalto le riflessioni che**, a livello internazionale, **ne hanno ispirato le scelte fondamentali, gli aspetti per i quali è ancora in corso il processo di negoziazione, le relazioni con l'analogo quadro legislativo introdotto**, già nel 2014, **per gli enti creditizi e le imprese di investimento.**

Dopo una **prima sezione** volta a **descrivere i framework di recovery-resolution esistenti** a livello europeo per le banche e controparti centrali e a livello nazionale per le assicurazioni, una **seconda sezione** illustra i punti salienti **della proposta di direttiva della Commissione**, analizzando, quando necessarie,

<sup>4</sup> FSB (2020), [Key Attributes Assessment Methodology for the Insurance Sector](#). Il documento contiene la metodologia di valutazione dei criteri chiave per la gestione delle crisi nel settore assicurativo.

<sup>5</sup> IAIS (2019), [Insurance Core Principles and Common Framework for the Supervision of Internationally Active Insurance Groups](#). Il documento contiene i principi fondamentali per la risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e dei gruppi assicurativi.

<sup>6</sup> [Direttiva 2014/59/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.

<sup>7</sup> [Direttiva 2021/0296](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2009/138/CE, (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 648/2012.

<sup>8</sup> EIOPA(2017), [Opinion on the harmonisation of recovery and resolution frameworks for \(re\)insurers across the Member States](#)

<sup>9</sup> ESRB (2017), [Recovery and resolution for the EU insurance sector: a macroprudential perspective](#).

<sup>10</sup> ESRB (2018), [Macroprudential provisions, measures and instruments for insurance](#).

le posizioni del Parlamento e del Consiglio su temi oggetto di negoziazione nella fase di Trilogo; la **terza sezione** analizza le **differenze tra la proposta** in materia in discussione **per le assicurazioni e quella in vigore per le banche**, mentre l'**ultima** presenta le principali **conclusioni in vista delle fasi finali del processo di approvazione legislativo**.

## ***1. Sistemi di recovery-resolution presenti***

**Nell'Unione Europea operano sistemi armonizzati di *recovery-resolution* sia per le banche e le imprese di investimento che per le controparti centrali (CCP).**

Il quadro normativo **per il settore bancario è stato delineato da due interventi legislativi del 2014**: i) la già menzionata **Direttiva 2014/59/UE** (*Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD*), che istituisce un **quadro armonizzato a livello europeo in tema di risanamento e risoluzione**, e ii) il **Regolamento (UE) 806/2014**<sup>11</sup> che **fissa norme e procedure uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento**, definendo la struttura del Comitato di Risoluzione Unico, nell'ambito del Meccanismo di risoluzione unico (*Single Resolution Mechanism, SRM*<sup>12</sup>) e del Fondo di risoluzione unico (*Single Resolution Fund, SRF*<sup>13</sup>), istituito dalla BRRD. Le norme primarie sono state completate da norme attuative (*Regulatory Technical Standards e Implementing Technical Standards*) emanate dalla Commissione europea su proposta dell'EBA (*European Banking Authority*).

La Direttiva BRRD è **entrata in vigore dal 1° gennaio 2015**, con l'eccezione della parte relativa al *bail-in* che è operativa dal 1° gennaio 2016. **La disciplina ha introdotto un sistema di regole e strumenti per la gestione delle crisi e attribuito ampi poteri alle Autorità di risoluzione** per l'attivazione dei suddetti strumenti. **Obiettivo principale** della Direttiva è **quello di evitare liquidazioni disordinate**, che amplifichino gli effetti e i costi della crisi, **dotando l'Autorità di risoluzione di una pluralità di strumenti per gestire** in maniera ordinata **eventuali situazioni di dissesto**, non solo in seguito al loro manifestarsi, ma anche in via preventiva o ai primi segnali di difficoltà.

In merito al quadro normativo di riferimento **per le controparti centrali (CCP)**, invece, nel 2021 è stato approvato il **Regolamento (UE) 2021/23**<sup>14</sup>, successivamente **integrato con i *Regulatory Technical Standards* (RTS)** contenuti nel **Regolamento delegato (UE) 2023/1193**<sup>15</sup>, che **stabilisce le norme e le procedure per il risanamento e la risoluzione di tali soggetti**. L'**obiettivo generale** del pacchetto normativo consiste nel **mantenimento della stabilità finanziaria**, da perseguire in primo luogo **assicurando continuità di svolgimento delle funzioni essenziali** di una così vitale infrastruttura del mercato finanziari e nella **riduzione al minimo degli eventuali costi** per i contribuenti. Inoltre, tali norme garantiranno che le CCP predispongano misure per uscire dalle difficoltà finanziarie e che mantengano le funzioni essenziali della CCP in dissesto o a rischio di dissesto, liquidandone allo stesso tempo le altre attività con procedura ordinaria di insolvenza.

---

<sup>11</sup> [Regolamento \(UE\) n. 806/2014](#) del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010.

<sup>12</sup> Il SRM, uno dei pilastri dell'Unione bancaria, è un sistema di autorità nazionali ed europee tra le quali sono ripartite le competenze in materia di gestione delle crisi bancarie, con un coordinamento accentrato a livello europeo. Al suo interno è stato istituito il Comitato di risoluzione unico (*Single Resolution Board, SRB*), con il compito di coordinare la definizione dei piani di risoluzione delle banche significanti e di esercitare su di esse, così come sui gruppi *cross-border*, i poteri di risoluzione.

<sup>13</sup> Il SRF è un fondo di emergenza che può essere utilizzato in tempi di crisi. Mira a evitare il dissesto delle banche una volta esaurite le altre opzioni ed è finanziato dal settore bancario stesso.

<sup>14</sup> [Regolamento \(UE\) 2021/23](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali.

<sup>15</sup> [Regolamento delegato \(UE\) 2023/1193](#) della Commissione del 14 marzo 2023 che integra il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i contenuti del piano di risoluzione.

**Nel settore assicurativo non esiste, al momento, un pacchetto di norme a livello europeo che disciplinino il risanamento e la risoluzione delle imprese.**

Tuttavia, il capo VII della Direttiva Solvency II (Imprese di assicurazione e di riassicurazione in difficoltà) e, in particolare, **gli articoli 138, 139, 141, 142, 144, stabiliscono le procedure in caso di inosservanza del requisito di patrimoniale di solvibilità (art. 138) o minimo (art. 139), i poteri di vigilanza in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie (art. 141), le caratteristiche base dei piani di risanamento e di finanziamento (art. 142) e le condizioni per la revoca dell'autorizzazione (art. 144).**

L'art. 138, in particolare, stabilisce che, entro due mesi dal rilevamento dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità (c.d. SCR, *Solvency Capital Requirement*), l'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata presenti un piano di risanamento realistico ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità di vigilanza; stabilisce, inoltre, che quest'ultima imponga all'impresa di adottare i provvedimenti necessari per ristabilire, entro sei mesi dal rilevamento dell'inosservanza del requisito, il livello di fondi propri ammissibili tale da coprire il requisito patrimoniale di solvibilità o per ridurre il suo profilo di rischio al fine di garantirne l'osservanza.

L'Autorità ha, inoltre, la facoltà di estendere tale periodo di ulteriori tre mesi o, in presenza di situazioni eccezionalmente avverse aventi ripercussioni (riconosciute da EIOPA) su una quota significativa del mercato o delle aree di attività interessate, fino a un massimo di sette anni. Tali "situazioni eccezionali" sono ulteriormente declinate dagli Atti Delegati<sup>16</sup> (artt. 288, 289) e negli Orientamenti EIOPA sull'estensione del periodo di risanamento<sup>17</sup>.

In caso di inosservanza del requisito patrimoniale minimo (MCR, *Minimum Capital Requirement*), le imprese sono tenute, invece, a presentare il proprio piano di finanziamento realistico a breve termine per riportare, entro tre mesi da tale rilevamento, i fondi propri di base ammissibili almeno al livello del requisito patrimoniale minimo o per ridurre il profilo di rischio al fine di garantirne l'osservanza (art. 139).

In assenza di un quadro armonizzato europeo, alcuni Stati membri hanno assunto iniziative di carattere normativo dirette a introdurre modalità di *recovery-resolution* per le imprese assicurative. Tuttavia, tali framework:

- si differenziano notevolmente sotto il profilo sostanziale e procedurale con riferimento alla gestione delle crisi delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
- non prevedono riferimenti atti a disciplinare la fase di risoluzione.

Ciò genera notevoli differenze sostanziali e procedurali tra le normative, i regolamenti e le disposizioni amministrative che disciplinano il dissesto delle compagnie di assicurazione nei vari Stati membri. Inoltre, le procedure di insolvenza applicabili alle imprese potrebbero non essere sempre idonee per il settore assicurativo, poiché non garantiscono in ogni caso una adeguata prosecuzione delle funzioni essenziali.

Tali framework nazionali sono ispirati alla Direttiva BRRD e hanno come obiettivo, oltre a quello di proteggere gli assicurati, quello di promuovere la stabilità nel sistema finanziario sebbene vi siano

<sup>16</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)

<sup>17</sup> EIOPA (2015), [Orientamenti in materia di estensione del periodo di risanamento in situazioni eccezionalmente avverse](#).



*La nuova Direttiva europea in materia di risanamento e risoluzione per le imprese di assicurazione: illustrazione dei principali aspetti in discussione*

delle differenze nella concezione dei framework, degli strumenti di risoluzione e delle modalità di finanziamento, come rilevato dal Consiglio per la stabilità finanziaria nel 2017<sup>18</sup>.

Un quadro di *recovery-resolution* è stato adottato **in Romania nel 2015<sup>19</sup> modificando la legge nazionale** in materia di assicurazioni e di fondo di garanzia assicurativo **a seguito delle difficoltà incontrate da due grandi compagnie<sup>20</sup> ed è oggi pienamente operativo.**

**I Paesi Bassi e la Francia hanno sperimentato dissesti di conglomerati finanziari** durante la crisi finanziaria globale.

**In Francia, dal 2013** l'Autorità di vigilanza/di risoluzione per il settore bancario (*l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – ACPR*) ha esteso i suoi poteri anche al settore assicurativo e, **nel 2017<sup>21</sup>, è stata adottata la legislazione in materia di fallimento degli assicuratori.** **In Olanda,** invece, una normativa in materia di crisi delle imprese assicuratrici volta a migliorare le procedure di insolvenza e liquidazione **è entrata in vigore il 1° gennaio 2019<sup>22</sup>.**

In tutti e tre i paesi è stato previsto **il rafforzamento del processo di risoluzione delle crisi**, ma la soluzione adottata in Romania comprende anche modifiche ai poteri di intervento preventivo.

In termini di **strumenti di risoluzione**, sono comuni a tutti i paesi **la vendita delle attività, il trasferimento del portafoglio e l'istituzione di impresa-ponte.** **In Romania,** l'Autorità di risoluzione delle crisi dispone **anche di uno strumento di separazione delle attività**, mentre **in Olanda** è prevista **la possibilità di un bail-in** senza trasferimento di portafoglio. **La soluzione francese** mira ad **ampliare le misure di politica amministrativa** e a determinare le condizioni di remunerazione dei manager. **Non include alcuna misura che modifichi i diritti degli assicurati** oltre a quelli già incluse nell'attuale legislazione nazionale, come ad esempio la possibilità di ridurre le riserve tecniche vita in caso di trasferimento di un portafoglio.

In riferimento al **finanziamento della risoluzione**, la legislazione rumena prevede la combinazione di due strumenti: **l'utilizzo di uno schema di garanzia delle assicurazioni e di un fondo di risoluzione, finanziato ex ante** dal settore. La **soluzione olandese** prevede, invece, **l'utilizzo di un fondo di risoluzione finanziato ex post**, con lo scopo più limitato di creare un ente ponte e di indennizzare gli assicurati se si ritiene che siano in una situazione peggiore di quella che avrebbero avuto in caso di insolvenza. **La Francia, infine, non prevedendo l'introduzione di un fondo di risoluzione, ha lasciato inalterato lo schema di garanzia esistente.**

**Le iniziative assunte in questi Stati membri mettono in evidenza l'esigenza di fronteggiare situazioni di crisi** nelle quali le possibilità di recupero sono limitate, le procedure di liquidazione giudiziaria non sempre risultano efficienti e il trasferimento dei portafogli è problematico **ma rischiano di provocare la frammentazione del mercato europeo dei servizi assicurativi.** Infatti, **non consentono, ad esempio, di affrontare il problema della risoluzione transfrontaliera**, visto che una misura di risoluzione presente in un singolo Stato membro non può essere applicata a una controllata di un Gruppo con sede in un altro Stato membro.

---

<sup>18</sup> ESRB (2017), [Recovery and resolution for the EU insurance sector: a macroprudential perspective](#).

<sup>19</sup> Parlamento Europeo (2015), [Law No 312/2015 on the recovery and resolution of credit institutions and investment firms, as well as on amending and supplementing some normative acts in the financial field](#).

<sup>20</sup> L'Autorità di vigilanza rumena ha disposto la revoca dell'autorizzazione alla City Insurance SA nel 2021 e alla Euroins Romania Asigurare Reasigurare S.A nel 2023.

<sup>21</sup> Autorità di vigilanza/risoluzione della Francia (2013), [Adoption des premiers plans préventifs de résolution des organismes d'assurance](#).

<sup>22</sup> Banca Centrale Olandese (2019), [Dutch Insurers Recovery and Resolution Act](#).

Ad oggi, l'Italia non ha adottato schemi di risoluzione ma, alla luce di recenti casi di crisi, l'esigenza di introdurre tali schemi è diventata più urgente.

## 2. La Direttiva in tema di risanamento e risoluzione del settore assicurativo

Il pacchetto di misure adottate dalla Commissione europea lo scorso 22 settembre 2021 contiene una proposta legislativa per una nuova Direttiva in tema di risanamento e risoluzione (*Insurance Recovery and Resolution Framework, IRRD*).

**La proposta della Commissione**, come detto, intende introdurre un regime armonizzato a livello europeo per consentire alle Autorità di vigilanza nazionali di avere a disposizione strumenti e procedure di risoluzioni mirate ad affrontare eventuali dissesti è **basata sul lavoro preparatorio sviluppato da EIOPA negli scorsi anni e sulle relazioni dell'ESRB** che sostengono la necessità di un quadro armonizzato di risanamento e risoluzione nel settore assicurativo (cfr. *Introduzione*).

Con l'adozione del testo è iniziato il processo di codecisione, ovvero la procedura legislativa ordinaria, che prevede l'approvazione congiunta di Commissione, Parlamento e Consiglio.

Il 20 dicembre 2022 il Consiglio europeo ha raggiunto la sua posizione<sup>23</sup> e ha dato mandato negoziale in merito alla proposta di Direttiva. Il 18 luglio 2023, dopo una lunga negoziazione, la Commissione Economica e Monetaria del Parlamento europeo ha approvato il rapporto del relatore Markus Ferber<sup>24</sup> e il mandato per avviare i negoziati interistituzionali con il Consiglio. Con le rispettive approvazioni è iniziata, il 19 settembre scorso sotto Presidenza spagnola, l'ultima fase della negoziazione, il c.d. Trilogo, per addivenire all'approvazione di un testo condiviso. I negoziati sono in corso e l'intenzione è di raggiungere un accordo entro la fine dell'anno. Una volta definito il testo, il provvedimento dovrà essere recepito negli Stati Membri entro 18 mesi dall'entrata in vigore.

La proposta legislativa della Commissione si compone di 7 Titoli e 88 articoli organizzati come segue:



Si propone, di seguito, un'analisi dei principali elementi contenuti nel testo della Direttiva proposto dalla Commissione evidenziando, quando rilevanti, le differenze tra la posizione del Parlamento e quella del Consiglio.

<sup>23</sup> Approvazione [General Approach](#) del Consiglio europeo.

<sup>24</sup> Parlamento europeo (2021), [Relazione sulla proposta di direttiva](#) del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2009/138/CE, (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 648/2012.

## 2.1. Titolo I: Ambito di applicazione, definizioni e designazione delle autorità di risoluzione

Il Titolo I delinea l'oggetto e l'ambito di applicazione della proposta (art. 1) includendo, oltre a tutte le imprese singole che rientrano nell'ambito di applicazione di Solvency II, le imprese madri con sede nell'Unione Europea, le holding assicurative, le holding finanziarie miste e le succursali di imprese stabilite in paesi terzi e tutti i soggetti effettivi dei gruppi di cui un assicuratore può far parte, in ragione dell'impatto che il dissesto di un soggetto affiliato a un gruppo può avere sulla solvibilità e sulle operazioni dell'intero gruppo.

Il medesimo titolo dispone l'istituzione, da parte degli Stati membri, di autorità di risoluzione (art. 3) (banche centrali nazionali, ministeri competenti, autorità amministrative pubbliche o altre autorità investite di poteri amministrativi pubblici) dotate di un complesso armonizzato minimo di poteri che consenta loro di intraprendere tutte le azioni preparatorie e di risoluzione pertinenti.

La possibilità di designare entità distinte dagli istituti esistenti è oggetto di negoziazione; si propongono, pertanto, le posizioni del Parlamento e del Consiglio:

Parlamento europeo	Consiglio europeo
Il Parlamento europeo propone un emendamento che richiede agli Stati membri di astenersi dal creare entità di risoluzione distinte e di istituire tali autorità all'interno degli istituti competenti esistenti.	Il Consiglio europeo mantiene la flessibilità prevista dalla Commissione, non precludendo la creazione di nuove Autorità di risoluzione.

## 2.2. Titolo II: Preparazione

Nell'ottica di migliorare la comprensione da parte della compagnia di assicurazione o del gruppo delle sue vulnerabilità e di ridurre, quindi, il rischio di dissesto degli stessi, il Titolo II assegna alle Autorità di vigilanza nazionali l'incarico di individuare le imprese e i gruppi tenuti a redigere e aggiornare regolarmente (almeno ogni anno o a seguito di cambiamenti materiali) piani preventivi di risanamento (artt. 5-8) e l'obbligo di valutare la completezza e l'adeguatezza di tali piani. Assegna, inoltre, alle autorità, il compito di preparare piani da applicare in caso di soddisfacimento delle condizioni per la risoluzione (artt. 9-16).

La proposta prevede che i piani di risanamento stabiliscano le azioni che tali imprese devono intraprendere per il risanamento della loro situazione finanziaria qualora quest'ultima si sia deteriorata in maniera significativa e che la pianificazione della risoluzione tenga conto di eventuali impedimenti che la ostacolano e che sia caratterizzata da un livello di discrezionalità da parte delle autorità limitato a quanto necessario per semplificare la struttura e le operazioni dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione unicamente al fine di migliorarne la possibilità di risoluzione.

La Direttiva stabilisce che l'Autorità di risoluzione, previa consultazione con l'Autorità di vigilanza, valuti in che misura sia possibile la risoluzione delle singole imprese o del gruppo senza fare affidamento su alcun sostegno finanziario pubblico straordinario diverso da eventuali sistemi di garanzia o dai meccanismi di finanziamento (artt. 13-14).

Per tener conto della natura, delle dimensioni e della complessità dell'organizzazione, delle attività e dei servizi della compagnia al fine di limitare oneri e costi amministrativi eccessivi sia per gli assicuratori sia per le autorità, la proposta contiene indicazioni sulla possibilità di applicazione di requisiti proporzionati in termini di frequenza, contenuto, livello di dettaglio per la valutazione della possibilità di risoluzione (art.4), che tengano conto anche delle eventuali ripercussioni del dissesto.



Per quanto riguarda il perimetro di applicazione, il testo della Commissione dispone che sia **soggetto all’obbligo di redigere piani di risanamento** almeno l’80% (**art. 5**) (in termini di premi lordi contabilizzati per il comparto danni e di riserve tecniche per quello vita) **del mercato di uno Stato membro** e che sia **soggetto alla pianificazione della risoluzione almeno il 70% (art. 9)**. Sono escluse, invece, (su base individuale) le imprese a basso profilo di rischio (c.d. *low risk profile undertakings* - LRPV) come definite secondo l’articolo 13 della proposta di Direttiva Solvency II. I piani di risanamento e i piani di risoluzione devono essere **aggiornati almeno ogni anno e a seguito di cambiamento** della struttura giuridica o organizzativa, dell’attività o situazione finanziaria dell’impresa.

**Sia il Parlamento che il Consiglio sostituiscono le soglie proposte dalla Commissione con criteri specifici.** Si riportano di seguito le posizioni del Parlamento e del Consiglio in merito agli **emendamenti proposti sui criteri per l’identificazione del perimetro dei piani di risanamento preventivo**:

<i>Parlamento europeo</i>	<i>Consiglio europeo</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Rapporto tra i premi lordi contabilizzati delle attività danni o le riserve tecniche lorde per le attività vita sul totale di queste grandezze</b> nello Stato Membro pari almeno al 3%.</li> <li>• L’impresa svolge <b>attività transfrontaliere significative</b>.</li> <li>• Impresa <b>LRPV che non rappresenti un particolare rischio</b> a livello nazionale o locale.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Almeno il 60% del mercato assicurativo e riassicurativo dello Stato membro</b> (quota di mercato danni basata sui premi lordi contabilizzati, quota di mercato vita sulle riserve tecniche lorde).</li> <li>• <b>Escluse le imprese piccole e non complesse che non comportino un particolare rischio</b> a livello nazionale o locale.</li> </ul>

Si riportano di seguito le posizioni del Parlamento e del Consiglio in merito agli **emendamenti proposti sui criteri per l’identificazione del perimetro dei piani di risoluzione**:

<i>Parlamento europeo</i>	<i>Consiglio europeo</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impresa <b>soggetta a obblighi di pianificazione preventiva del risanamento</b>.</li> <li>• Valutazione positiva dell’<b>interesse pubblico in casi di dissesto</b>.</li> <li>• L’impresa svolge <b>funzioni c.d. “essenziali”</b><sup>25</sup>.</li> <li>• <b>Almeno le cinque imprese più rischiose del mercato vita e danni dello Stato membro</b> (dove la quota di mercato danni si basa sui premi lordi contabilizzati e la quota di mercato vita sulle riserve tecniche lorde).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutazione positiva dell’<b>interesse pubblico in caso di dissesto</b>.</li> <li>• L’impresa svolge <b>funzioni c.d. “essenziali”</b>.</li> <li>• <b>Almeno il 40% del mercato assicurativo e riassicurativo dello Stato membro</b> (quota di mercato danni basata sui premi lordi contabilizzati, quota di mercato vita sulle riserve tecniche lorde).</li> <li>• <b>Escluse le imprese piccole e non complesse</b> che non comportino un particolare rischio a livello nazionale o locale.</li> </ul>

**La pianificazione della risoluzione implica anche che le autorità di risoluzione valutino la possibilità di risoluzione** degli assicuratori ed affrontino gli impedimenti che la ostacolano<sup>26</sup>.

### 2.3. Titolo III: Risoluzione

**Il Titolo III** definisce gli **obiettivi della risoluzione (art. 18)** e i **parametri** da utilizzare per verificare le condizioni per la risoluzione (**art. 19**) al fine di garantire una sua applicazione solo in presenza o rischio

<sup>25</sup> Funzioni essenziali: attività, servizi o operazioni svolti da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione a beneficio di terzi che non possono essere sostituiti entro un termine ragionevole o a costi ragionevoli, laddove l’incapacità dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione di svolgere dette attività, servizi o operazioni avrebbe probabilmente un impatto significativo sul Sistema finanziario o sull’economia reale di uno o più Stati membri, anche incidendo sul benessere sociale di un gran numero di contraenti, beneficiari o parti lese o provocando turbative sistemiche o minando la fiducia generale nella prestazione di servizi assicurativi;

<sup>26</sup> In tal caso, l’Autorità di risoluzione dà notifica per iscritto a tale impresa e all’Autorità di vigilanza interessata. Una volta ricevuta la notifica, l’impresa deve proporre all’Autorità alcune misure da adottare entro 4 mesi dalla data di notifica. Nel caso in cui l’Autorità reputi che tali misure non siano sufficienti possono imporre all’impresa una delle misure previste dalla normativa.

di dissesto e l'utilizzo di misure invasive solo in condizioni di effettiva necessità per l'interesse pubblico, i poteri e gli strumenti per la risoluzione (**artt. 26-52**) e **le disposizioni accessorie**, tra cui la valutazione, le salvaguardie, gli obblighi procedurali, ecc.).

**Le condizioni previste dal testo della Commissione sono:** i) **essere stati dichiarati** (dall'Autorità di vigilanza, previa consultazione con l'Autorità di risoluzione) **in dissesto o a rischio di dissesto** (c.d. *failing or likely to fail*, FOLTF), ii) **assenza di prospettive che il fallimento possa essere evitato attraverso il ricorso al settore privato o misure di vigilanza;** iii) **azione di risoluzione necessaria nell'interesse pubblico.**

Le imprese FOLTF che non hanno violato il **requisito patrimoniale minimo**, per le quali il fallimento non può essere evitato, ma **la cui risoluzione non è necessaria ai fini dell'interesse pubblico, sono soggette a liquidazione secondo una procedura ordinaria di insolvenza** che assicuri un'uscita ordinata dal mercato (**art. 21**).

Quanto agli strumenti di risoluzione, **l'obiettivo della Commissione è quello di assicurare che gli azionisti sostengano le perdite per primi, seguiti dai creditori, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se l'impresa fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza**, in conformità del principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato.

Di seguito si riporta una sintesi degli **strumenti di risoluzione** previsti:

**Tabella 1: Gli strumenti di risoluzione previsti dalla proposta della Commissione**

<b>“Solvent run-off”</b>	<b>Revoca dell'autorizzazione di un'impresa a stipulare nuovi contratti</b> di assicurazione al fine di limitare la sua attività all'amministrazione esclusiva del proprio portafoglio esistente, massimizzando così la copertura dei crediti di assicurazione tramite le attività esistenti ( <b>art. 27</b> ).
<b>Separazione di attivi e passivi</b>	<b>Possibilità di cessione delle attività e/o passività deteriorate o problematiche a una società veicolo</b> per consentire che siano gestite e risolte nel tempo. Tale strumento è utilizzabile solo in combinazione con un altro strumento di risoluzione per ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza e i rischi di moral hazard ( <b>art. 30</b> ).
<b>Vendita dell'attività dell'impresa</b>	<b>Possibilità di vendita della totalità o di parte dell'attività di un'impresa</b> a un acquirente diverso da un'impresa-ponte, a condizioni commerciali e senza rispettare gli obblighi procedurali che sarebbero altrimenti applicabili ( <b>art. 31</b> ).
<b>Impresa-ponte (“bridge undertaking”)</b>	<b>Cessione della totalità o di parte dell'attività di un'impresa a un soggetto controllato da poteri pubblici, c.d impresa-ponte</b> , autorizzato conformemente alla direttiva Solvency II. Le sue operazioni hanno natura temporanea e mirano alla vendita di attivi a un acquirente privato qualora le condizioni di mercato siano adeguate ( <b>art.32-33</b> ).
<b>Svalutazione o conversione</b>	<b>Svalutazione di strumenti di capitale, titoli di debito e altre passività ammissibili</b> per facilitare l'esercizio di altri strumenti di risoluzione, quali il <i>solvent run-off</i> o la cessione ( <b>art. 34-39</b> ).

#### **Impresa c.d “failing or likely to fail” (FOLTF) (art.19)**

Un'impresa è definita FOLTF se:

- **viola o violerà nel breve termine il requisito patrimoniale minimo** e non vi sono ragionevoli prospettive di ripristino della conformità;
- **non soddisfa più le condizioni di autorizzazione** o è **gravemente inadempiente ai propri obblighi**, o vi sono elementi oggettivi a sostegno del fatto che l'impresa, in un prossimo futuro, sarà gravemente inadempiente ai propri obblighi in modo tale da giustificare la revoca dell'autorizzazione;
- **non è in grado di pagare i propri debiti o altre passività**, compresi i pagamenti in scadenza ai contraenti o ai beneficiari, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che l'impresa si troverà in una tale situazione nel prossimo futuro;
- è in condizioni tali da rendere **necessario un sostegno finanziario pubblico straordinario**.

Il testo della Commissione prevede, inoltre, che, negli Stati Membri in cui siano disponibili, i **sistemi di garanzia delle assicurazioni** (c.d. *Insurance Guarantees Scheme*, IGS<sup>27</sup>), **possono contribuire a finanziare il processo di risoluzione** assorbendo le perdite nella misura delle perdite nette che tali sistemi avrebbero dovuto subire dopo aver protetto i contraenti nelle procedure ordinarie di insolvenza. Possono essere utilizzati anche meccanismi di finanziamento, qualora presenti, ma non vengono richiesti requisiti minimi per gli Stati membri.

**Il finanziamento della risoluzione è un tema particolarmente dibattuto nel Trilogo con posizioni differenti fra Parlamento e Consiglio.**

<i>Parlamento europeo</i>	<i>Consiglio europeo</i>
<p>Il Parlamento europeo integra l'<b>art. 26</b> contenente le <b>disposizioni generali sugli strumenti di risoluzione</b>, per introdurre indicazioni sulle modalità di istituzione e di utilizzo dei meccanismi di finanziamento, prevedendo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>gli Stati membri garantiscano di disporre di un meccanismo di finanziamento</b> che consenta di adempiere agli obblighi derivanti dalla Direttiva. Se esiste un sistema nazionale di garanzia delle assicurazioni, è possibile utilizzarlo;</li> <li>• <b>i meccanismi di finanziamento non possono essere utilizzati per assorbire direttamente le perdite</b> di un'impresa di assicurazione;</li> <li>• <b>il meccanismo di finanziamento disponga di risorse finanziarie sufficienti</b> per coprire le spese derivanti dalla compensazione dei contraenti in tempi ragionevoli attraverso <b>una combinazione di contributi, risk-based, ex ante ed ex post</b>;</li> <li>• <b>qualora il meccanismo di finanziamento si basi su contributi ex ante, gli Stati membri assicurino che tali fondi siano utilizzati esclusivamente ai fini della risoluzione.</b></li> </ul> <p>Per quanto riguarda i sistemi di garanzia delle assicurazioni <b>introduce</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>l'art. 91bis</b> che stabilisce che <b>la Commissione Europea, entro il 1° gennaio 2024 e previa consultazione dell'EIOPA, presenti al Parlamento e al Consiglio un report che illustri le azioni necessarie per stabilire gli standard minimi comuni per l'attuazione degli IGS</b>;</li> <li>• <b>l'art. 33bis</b> che stabilisce che <b>gli Stati membri possono prevedere che a un IGS adeguato siano attribuiti i compiti e i poteri di un'impresa ponte nonché il trasferimento dei portafogli a tale regime di protezione nazionale.</b></li> </ul>	<p>Il Consiglio europeo introduce un nuovo articolo (<b>art. 77a</b>) che definisce le <b>modalità di istituzione e di utilizzo degli accordi di finanziamento</b>, prevedendo che <b>gli Stati membri</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>istituiscano uno o più accordi di finanziamento</b> per garantire che l'autorità di risoluzione delle crisi disponga di fondi adeguati sufficienti <b>attraverso contributi ex ante o ex post</b> o una combinazione degli stessi da parte delle imprese di assicurazione;</li> <li>• possono prevedere la <b>possibilità di ricorrere ai meccanismi di finanziamento anche per coprire altri costi associati all'uso degli strumenti di risoluzione delle crisi</b>;</li> <li>• <b>possono utilizzare la stessa struttura amministrativa per il loro accordi di finanziamento e per i regimi di garanzia assicurativa.</b></li> </ul> <p>Prevede, inoltre, che <b>il risarcimento previsto dal principio no creditor worse off<sup>28</sup> (NCWO) non sia limitato agli assicurati.</b></p> <p><b>Modifica, inoltre, gli art. 31 e 32</b>, stabilendo che <b>l'Autorità di risoluzione possa assegnare agli IGS il ruolo di impresa ponte o possa utilizzarli per l'acquisto dell'attività venduta dall'impresa oggetto di risoluzione.</b></p>

<sup>27</sup> Strumento volto a garantire il risarcimento dei consumatori quando una società di assicurazioni diventa insolvente, ovvero quando non è più in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali. Tali sistemi sono istituiti nel quadro di diritto nazionale e devono essere finanziati attraverso contributi ex ante degli assicuratori. Questa modalità di finanziamento può essere integrata, in caso di necessità, con ulteriori finanziamenti calcolati in base al profilo di rischio di ciascun contribuente.

Il testo prevede, inoltre, che le Autorità di risoluzione dispongano di una serie di **poteri aggiuntivi a sostegno delle azioni di risoluzione delle crisi**, tra cui quelli di: i) ristrutturare, annullare o ridurre i crediti assicurativi; ii) controllare l'entità in risoluzione, esercitare i diritti degli azionisti e degli amministratori, sostituire il management e nominare un manager speciale; iii) richiedere alle entità del gruppo di fornire servizi o strutture operative a sostegno dell'entità in risoluzione.

**La Direttiva introduce alcune disposizioni accessorie**, riportate di seguito:

**Tabella 2: Le disposizioni accessorie previste dalla proposta della Commissione**

<b>Valutazione</b>	<b>La Direttiva prevede che l'azione di risoluzione sia avviata dopo una valutazione equa, prudente e realistica</b> di attività, passività, diritti e obblighi delle imprese di assicurazione o di riassicurazione ( <b>art. 23</b> ).
<b>Salvaguardie</b>	In caso di applicazione di uno o più strumenti di risoluzione, <b>gli azionisti e i creditori i cui crediti non sono stati ceduti, non subiscono perdite</b> e ricevono una somma non inferiore a quella che avrebbero recuperato se l'impresa soggetta a risoluzione fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza ( <b>art. 53</b> ).
<b>Obblighi procedurali</b>	<b>L'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza di un'impresa di assicurazione notifica all'autorità di vigilanza se reputa che l'impresa sia in dissesto o rischio di dissesto</b> . L'autorità di vigilanza informa le autorità di risoluzione, la quale determina se sono soddisfatte o meno le condizioni per la risoluzione e notificano l'azione di risoluzione alle autorità interessate ( <b>artt. 61-64</b> ).
<b>Diritto di impugnazione ed esclusione di altre azioni</b>	Gli Stati membri possono imporre che la <b>decisione di adottare una misura di prevenzione o gestione della crisi sia soggetta ad approvazione ex-ante della autorità giudiziarie</b> , posto che la procedura connessa alla domanda di approvazione e l'esame della stessa da parte del giudice siano eseguiti con urgenza ( <b>artt. 65-66</b> ).

## 2.5. Titolo IV: Risoluzione di un gruppo transfrontaliero

Il **Titolo IV** definisce **misure e meccanismi di risoluzione per tener conto della natura transfrontaliera di alcuni gruppi assicurativi** (**art. 67**) e **istituisce i c.d. collegi di risoluzione** (**art. 68**) con l'obiettivo di istituire un quadro in cui l'Autorità di risoluzione a livello di gruppo, le altre autorità di risoluzione e le Autorità di vigilanza possono coordinarsi su misure preparatorie e di risoluzione al fine di assicurare soluzioni ottimali a livello di Unione.

**La decisione di istituire tali collegi nasce dalla necessità di gestire il problema dell'attuale mancanza di coordinamento e di cooperazione tra le autorità pubbliche** nel preparare e gestire le difficoltà o il dissesto di un'impresa che opera a livello transfrontaliero e il conseguente rischio di assenza di fiducia reciproca tra gli Stati membri con esiti non ottimali per contraenti, beneficiari e parti lese che, a sua volta, comprometterebbe la credibilità del mercato interno delle assicurazioni.

In particolare, i **collegi di risoluzione hanno il compito di**: i) **scambiare informazioni pertinenti** per l'elaborazione dei piani di risoluzione di gruppo e per l'applicazione dei poteri di risoluzione ai gruppi; ii) **elaborare piani di risoluzione di gruppo**; iii) **esercitare il potere di affrontare o rimuovere impedimenti** alla possibilità di risoluzione di gruppo; iv) **decidere circa la necessità di stabilire un programma di risoluzione di gruppo**; v) **raggiungere l'accordo su un programma di risoluzione di gruppo**; vi) **coordinare la comunicazione al pubblico** delle strategie e dei programmi di risoluzione di gruppo; vii) **coordinare l'impiego dei sistemi di garanzia delle assicurazioni o dei meccanismi di finanziamento**. Possono, inoltre, essere utilizzati come **tavolo di discussione per questioni inerenti alla risoluzione di un gruppo transfrontaliero**.

Si riportano di seguito le posizioni del Parlamento e del Consiglio **in merito all'istituzione dei collegi di risoluzione**:

<i>Parlamento europeo</i>	<i>Consiglio europeo</i>
Mantiene la linea proposta dalla Commissione.	Introduce la possibilità della creazione di un collegio di risoluzione delle crisi europeo qualora l'impresa di assicurazione di un paese terzo o un'impresa madre di un paese terzo abbia un'impresa figlia stabilita in due o più Stati membro dell'Unione (art. 68a)

## 2.6. Titolo V: Relazioni con paesi terzi

Il Titolo V definisce misure e meccanismi di risoluzione da applicare nei casi in cui la compagnia o il gruppo siano attivi in paesi terzi e viceversa (artt. 72-77) e conferisce alle autorità di risoluzione dell'Unione i poteri necessari per sostenere le azioni di risoluzione all'estero di un assicuratore straniero in dissesto, dando effetto a cessioni delle sue attività e passività che sono situate nella loro giurisdizione o disciplinate dal diritto di loro competenza giurisdizionale, a determinate condizioni.

La proposta prevede che si possano concludere accordi di cooperazione con autorità di risoluzione straniere al fine di facilitare il sostegno a favore delle azioni di risoluzione straniere.

## 2.7. Titolo VI: Sanzioni

Il Titolo VI definisce i poteri degli Stati membri in merito alle decisioni sulle sanzioni o su altre misure amministrative da applicare in assenza del rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa, e i criteri per la loro definizione e applicazione (artt. 78-82).

I poteri di irrogare sanzioni amministrative o altre misure amministrative previste dalla presente direttiva sono attribuiti alle autorità di risoluzione o alle autorità di vigilanza a seconda del tipo di violazione (entrambe le autorità dispongono di tutti i poteri di raccolta di informazioni e di indagine necessari per l'esercizio delle rispettive funzioni).

Gli Stati membri assicurano che siano previste sanzioni amministrative e altre misure amministrative almeno in relazione ai casi seguenti (art. 79): i) violazioni per non aver predisposto, mantenuto o aggiornato piani preventivi di risanamento e piani preventivi di risanamento di gruppo; ii) violazioni per mancata trasmissione di tutte le informazioni necessarie per la preparazione dei piani di risoluzione; iii) violazioni per mancata notifica all'autorità di vigilanza da parte dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza di un'impresa di assicurazione quando tale impresa o soggetto è in dissesto o a rischio di dissesto.

Il testo, inoltre, prevede anche che EIOPA predisponga e mantenga una banca dati centrale di tutte le sanzioni amministrative all'esclusivo scopo di consentire a tali autorità di scambiare informazioni accessibili solo ad esse (art. 81).

## 2.8. Titolo VII: Modifiche della Direttiva Solvency II, delle direttive sul diritto societario e del regolamento istitutivo dell'EIOPA

Il Titolo VII riporta le modifiche alla normativa attualmente in vigore per le compagnie di assicurazione. Tali modifiche sono volte, ad esempio, a chiarire - nell'ambito della Direttiva Solvency II - i poteri delle autorità di vigilanza di imporre misure preventive agli assicuratori in caso di deterioramento della loro situazione finanziaria di violazione di obblighi normativi, modificare le



**disposizioni in materia di risanamento e liquidazione per estendere la loro applicazione** in caso di ricorso a strumenti di risoluzione o, nel caso delle **direttive sul diritto societario**, ad **apportare alcune modifiche alle norme per la protezione degli azionisti e dei creditori** per evitare che alcune di esse possano ostacolare un rapido intervento delle autorità di risoluzione. La Commissione **non apporta alcuna modifica alle scale di intervento già esistenti**. Di seguito si riportano le **principali modifiche**:

**Tabella 3: Le principali modifiche alla normativa in vigore per le compagnie di assicurazione**

<p><b>Direttiva Solvency II (2009/138/CE)</b></p>	<p>La proposta della Commissione <b>integra l'art. 141</b> (Poteri di vigilanza in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie) e <b>gli articoli 267 e 268, per tener conto delle disposizioni in materia di risanamento e liquidazione previste dall'IRRD e adeguarne le definizioni</b>. Introduce, ad esempio, tra i poteri dell'Autorità di vigilanza, quello di <b>prendere misure necessarie per ripristinarne la conformità</b>, tra cui quelli di <b>richiedere all'impresa di aggiornare il piano di risanamento preventivo</b> qualora cambino le ipotesi previste dal piano, di <b>adottare le misure previste nel piano di risanamento preventivo, identificare le cause</b> della mancata o probabile <b>non conformità ai requisiti normativi</b> qualora l'impresa non disponga di un piano di risanamento preventivo, di <b>sospendere o limitare la remunerazione variabile e i bonus (art. 83)</b>.</p>
<p><b>Direttiva relativa ai contatti di garanzia finanziaria (2002/47/CE<sup>29</sup>)</b></p>	<p>Il testo <b>modifica gli articoli 1</b> (Oggetto e ambito di applicazione) e <b>9bis per inserire la IRRD tra le normative per le quali sono previste eccezioni in merito ad alcune norme per la protezione di azionisti e creditori</b> (escussioni della garanzia finanziaria, diritto di utilizzare la garanzia finanziaria nei contratti di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale, riconoscimento dei contratti di garanzia finanziaria con il trasferimento del titolo di proprietà e riconoscimento di compensazione per close-out) <b>(art. 84)</b>.</p>
<p><b>Direttiva concernente le offerte pubbliche di acquisto (2004/25/CE<sup>30</sup>)</b></p>	<p>Il testo <b>integra l'art. 4</b> (Autorità di vigilanza e diritto applicabile) <b>per introdurre il riferimento alla IRRD per i casi in cui non vadano applicate le disposizioni previste dall'articolo 5 per la tutela degli azionisti di minoranza (art. 85)</b>.</p>
<p><b>Direttiva relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (2007/36/CE<sup>31</sup>)</b></p>	<p>Il testo <b>modifica l'art. 1</b> (Oggetto e ambito di applicazione) <b>per inserire la IRRD tra le normative per cui è prevista la non applicazione della Direttiva</b> in caso di utilizzo di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione <b>(art. 86)</b>.</p>
<p><b>Direttiva relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (2017/1132<sup>32</sup>)</b></p>	<p>Le <b>modifiche proposte introducono il riferimento alla direttiva IRRD nelle deroghe a determinati requisiti</b> (articolo 84) ed <b>escludono le imprese soggette a strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione</b> dall'ambito di applicazione <b>delle disposizioni in materia di fusioni e scissioni di società di capitali</b> (articoli 86,87,120,160bis) <b>(art. 87)</b>.</p>
<p><b>Regolamento che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (1094/2010<sup>33</sup>)</b></p>	<p>Il testo della Commissione <b>modifica l'art. 4</b> (Definizioni) <b>al fine di assicurare che le autorità di risoluzione ricomprese nella definizione di "autorità competenti" e integra l'art. 40</b> (Composizione) per garantire la possibilità, per un rappresentante dell'autorità di risoluzione di ogni Stato membro, di partecipazione (senza diritto di voto) al Consiglio delle autorità di vigilanza <b>(art. 88)</b>.</p>

<sup>29</sup> [Direttiva 2002/47/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai contratti di garanzia finanziaria.

<sup>30</sup> [Direttiva 2004/25/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le offerte pubbliche di acquisto.

<sup>31</sup> [Direttiva 2007/36/CE](#) relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

<sup>32</sup> [Direttiva UE 2017/1132](#) del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad alcuni aspetti di diritto societario.

<sup>33</sup> [Regolamento \(UE\) n. 1094/2010](#) del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione.

Regolamento EMIR  
(648/2012/UE<sup>34</sup>)

**Il testo modifica l'art. 81** (Trasparenza e disponibilità dei dati) del regolamento sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni **per ricomprendere le autorità di risoluzione tra i soggetti che hanno accesso ai repertori di dati sulle negoziazioni** per assolvere ai loro mandati e responsabilità (art. 89).

## 2.9. Il ruolo di EIOPA

Nell'ambito di tale Direttiva, **EIOPA dovrà svolgere nuovi compiti<sup>35</sup> alcuni temporanei**, come la predisposizione di misure di livello 3<sup>36</sup> per definire metodologie e contenuti specifici - **Regulatory Technical Standards (RTS)** e **Implementing Technical Standards (ITS)** e **altri permanenti**, fondamentali a **garantire il buon funzionamento del quadro normativo soprattutto nei casi di attività transfrontaliera**.

Per quanto riguarda le **misure temporanee di livello 3**, EIOPA è tenuta a **predisporre e inviare alla Commissione** (entro 18 mesi dall'entrata in vigore della Direttiva) **RTS** con le seguenti specifiche:

- informazioni da includere nei piani di risanamento preventivo (art. 5);
- contenuto dei piani di risoluzione (art. 9);
- ambito e criteri per la valutazione delle condizioni di risoluzione (art. 24);
- elementi per effettuare le valutazioni, tra cui la metodologia per calcolare la riserva per perdite aggiuntive da includere nelle valutazioni provvisorie (art. 25);
- contenuto della clausola contrattuale da inserire nel contratto finanziario disciplinato dal diritto di un Paese terzo (art. 50);
- funzionamento operativo dei Collegi di risoluzione (art. 68).

Analogamente, l'Autorità è incaricata di **definire ITS** per specificare le procedure, il contenuto e l'insieme minimo di moduli e modelli standard per la fornitura di informazioni ai fini dei piani di risoluzione e **Linee Guida per specificare ulteriori criteri per l'identificazione delle funzioni essenziali**.

Per quanto concerne le **misure permanenti**, EIOPA dovrà istituire un **comitato per la risoluzione**, composto dalle Autorità di risoluzione, **che avrà il compito di promuovere l'elaborazione e il coordinamento dei piani di risoluzione** e di sviluppare metodi per la risoluzione in caso di dissesto (art. 90).

## 3. Analogie e differenze con il settore bancario

Il tema della **gestione delle crisi** – a livello europeo - **delle banche e delle imprese di investimento è oggetto della direttiva n.2014/59/UE<sup>37</sup>** (c.d. *Banking Recovery and Resolution Directive*, BRRD) e del **Regolamento UE n.806/2014<sup>38</sup>**.

Gli **obiettivi della BRRD** mirano a **giungere a una gestione delle crisi bancarie** che sia **ordinata, efficace e armonizzata a livello europeo**, attraverso il ricorso a risorse del settore privato, **per ridurre gli effetti negativi sul sistema economico**, gli oneri **sui singoli stati** e i costi in capo ai **contribuenti** nei casi di salvataggi gravi.

<sup>34</sup> [Regolamento \(UE\) n. 648/2012](#) del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni Testo rilevante ai fini del SEE.

<sup>35</sup> EIOPA (2022), [Overview of the proposal for an insurance recovery resolution directive](#).

<sup>36</sup> Secondo la [procedura c.d. Lamfalussy](#).

<sup>37</sup> In attuazione in Italia con il [D.lgs n. 180 del 16 novembre 2015](#).

<sup>38</sup> [Regolamento UE 806/2014](#) del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico.

**La Direttiva ha fornito ad autorità indipendenti appositamente costituite, le c.d. autorità di risoluzione, poteri e strumenti per:** i) **pianificare la gestione delle crisi**; ii) **intervenire** prima della completa manifestazione della crisi; iii) **gestire** al meglio la fase di "**risoluzione**".

Per quanto riguarda la fase di pianificazione, **la normativa bancaria assegna alle autorità di risoluzione il compito di preparare piani di risoluzione** che individuino le strategie e le azioni da intraprendere in caso di crisi. **È compito, invece, delle autorità di vigilanza gestire la fase iniziale in presenza di primi segnali di deterioramento**, tra cui: i) approvazione dei piani di risanamento predisposti dagli intermediari, ii) utilizzo di strumenti di intervento tempestivo che integrano le tradizionali misure prudenziali e sono graduati in funzione della problematicità dell'intermediario<sup>39</sup>. **Per la gestione della risoluzione**, definisce le **misure di risoluzione** prevedendone il **finanziamento attraverso la creazione di specifici fondi**.

Gli strumenti e le misure di cui tali autorità possono avvalersi sono:

- **vendita dell'attività di impresa** ovvero cessione parziale o totale di attività e passività aziendali a un altro intermediario;
- **separazione di attività**, ovvero il trasferimento di attività e passività a una società veicolo che le gestisce per massimizzare il valore attraverso la vendita finale (ovvero la liquidazione ordinata);
- **applicazione del bail-in**, ovvero svalutazione di azioni e crediti dell'impresa o loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca;
- **istituzione di un ente-ponte** a cui trasferire a titolo temporaneo delle attività o passività aziendali (solo congiuntamente a una delle altre misure).

Il sopracitato **Regolamento prevede la creazione di un Fondo di Risoluzione Unico, alimentato da contributi versati dagli intermediari e raccolti a livello nazionale**, inizialmente costituito da separati comparti nazionali soggetti ad un processo di progressiva mutualizzazione<sup>40</sup>.

In Italia, per ottemperare a tale obbligo, la Banca d'Italia, in qualità di Autorità di risoluzione, nel 2018 ha istituito il Fondo nazionale di risoluzione<sup>41</sup>; tale fondo è **alimentato**, attraverso contributi ordinari e straordinari, **dalle banche aventi sede legale in Italia, da prestiti e altre forme di sostegno finanziario e da somme versate dall'ente sottoposto a risoluzione**, ovvero dall'ente-ponte<sup>42</sup>, oltre che **dagli interessi e utili derivanti dagli investimenti dello stesso**.

**L'intervento pubblico è previsto soltanto in circostanze straordinarie per evitare che la crisi di un intermediario abbia gravi ripercussioni sul funzionamento del sistema finanziario nel suo complesso.**

La definizione del **quadro per il risanamento e la risoluzione delle imprese di assicurazione ha tratto largamente ispirazione dall'esperienza maturata nel settore bancario, dovendo tuttavia tener conto di alcune differenze fondamentali fra le peculiarità delle due categorie di operatori finanziari in merito a:**

- **liquidità**: qualora ci siano preoccupazioni sulla solidità di una banca può succedere che un'ampia parte dei depositanti o degli investitori a breve termine tentino di rientrare precipitosamente in possesso dei loro fondi (*bank runs*), determinando una crisi di liquidità e quindi il **fallimento della banca nel giro di pochi giorni**. Al contrario, **le imprese di assicurazione hanno passività molto**

<sup>39</sup> Ad esempio: rimozione dell'intero organo di amministrazione e dell'alta dirigenza o nomina di uno o più amministratori temporanei.

<sup>40</sup> L'utilizzo del Fondo di Risoluzione Unico è subordinato all'entrata in vigore di un accordo intergovernativo sul trasferimento e la progressiva messa in comune dei contributi in questione.

<sup>41</sup> Istituito attraverso il [Provvedimento del 18 novembre 2015](#), costituisce un patrimonio autonomo, distinto da quello di Banca d'Italia e da ogni altro patrimonio gestito dalla stessa, nonché da quello di ciascun soggetto che ha fornito le risorse raccolte nel Fondo medesimo.

<sup>42</sup> Società di capitali costituita ai sensi del decreto attuativo della BRRD, per acquisire, detenere e vendere, in tutto o in parte, azioni o altre partecipazioni emesse da un ente sottoposto a risoluzione, o attività, diritti e passività di uno o più enti sottoposti a risoluzione per preservarne le funzioni essenziali.

**poco liquide e il loro fallimento** si determina allorché il valore delle attività scende al di sotto di quello delle passività, circostanza che **richiede un tempo ben più lungo prima di materializzarsi**.

- **fungibilità del capitale: le banche globali hanno maggiori probabilità di strutturare le loro unità all'estero come succursali**, avendo una maggiore flessibilità nella gestione del capitale. Al contrario, **le imprese assicuratrici globali sono articolate come un insieme di entità distinte**, ciascuna sottoposta alla normativa vigente nel proprio Paese di insediamento. **Questo rende difficile per i gruppi assicurativi trasferire il capitale dove è necessario soprattutto in tempi di crisi**.

Un'analisi comparata dei due quadri normativi è stata condotta da EIOPA<sup>43</sup> al fine di individuare similitudine e differenze e gli elementi logici che le spiegano. EIOPA ha giustificato le importanti somiglianze tra i quadri argomentando che entrambi i framework si ispirano agli stessi standard internazionali sia di IAIS che di FSB. Un secondo argomento avanzato è inoltre, quello di garantire coerenza nella gestione delle crisi in tutto il settore finanziario.

Si riportano di seguito i **principali elementi di similitudine e di differenza** tra i due framework normativi.

**Tabella 4: Principali elementi di similitudine tra IRRD e BRRD**

<b>Ambito di applicazione</b>	Entrambe le direttive coinvolgono le entità stabilite nell'Unione e sottoposte a vigilanza (in particolare la BRRD è riferita agli istituti di credito e le imprese di investimento, la IRRD all'impresa di assicurazione e riassicurazione). Vi sono, tuttavia, differenze nel perimetro delle imprese soggette alla compilazione dei piani di risanamento e di quelli di risoluzione delle crisi (vedi sezione "Preparazione").
<b>Valutazione</b>	Entrambe le direttive applicano il principio del "no creditor worse off" e i principi e le idee generali sulla valutazione della situazione patrimoniale ai fini della risoluzione (art 23). Ci si attendono differenze sui metodi di valutazione che saranno introdotti dagli RTS sviluppati da EIOPA, per riflettere la diversa natura di banche e assicurazioni.
<b>Cooperazione internazionale</b>	Approccio alla cooperazione internazionale analogo, con le ovvie differenze dovute all'esistenza, per il settore bancario, di un meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism, SSM) in relazione, ad esempio, al ruolo svolto dal Comitato di Risoluzione Unico ("Single Resolution Board" – SRB), come autorità di risoluzione centrale all'interno dell'Unione Bancaria.
<b>Sanzioni</b>	Approccio simile in caso di violazione o non conformità alla normativa.
<b>Obiettivi della risoluzione</b>	Entrambe le direttive hanno come obiettivi della risoluzione la protezione dei consumatori, la continuità delle funzioni aziendali e la protezione delle risorse della collettività, riducendo al minimo il ricorso straordinario a finanziamenti pubblici.
<b>Condizioni di risoluzione delle crisi</b>	Entrambe le direttive applicano, tra le condizioni, l'avvio di un piano di risoluzione: i) il fallimento o il rischio di fallimento; ii) l'assenza di prospettive per il risanamento; iii) la necessità dell'azione di risoluzione ai fini dell'interesse pubblico. L'unica differenza è che la BRRD consente la ricapitalizzazione precauzionale, ovvero una forma di misura pubblica che può essere concessa senza che si verifichi un dissesto o un probabile dissesto (failing or likely to fail, FOLTF).
<b>Condizioni di risoluzione delle crisi</b>	I poteri di risoluzione sono analoghi; sono tuttavia diversi i punti di attivazione delle misure di intervento preventivo, poiché diversi sono gli indicatori utilizzati da banche e assicurazioni per segnalare un deterioramento della posizione finanziaria. Le azioni di vigilanza per le banche sono previste in relazione ad un livello crescente della leva finanziaria o del valore dei prestiti; per le imprese di assicurazione, invece, vengono attivate

<sup>43</sup> EIOPA (2022), [A comparison of recovery and resolution frameworks in banking and insurance](#).

in caso di violazione dei requisiti patrimoniali (SCR o MCR). In tal senso, **la IRRD è coerente con la Direttiva Solvency II** e con la sua scala di intervento in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie e le misure già previste in caso di violazione dei requisiti patrimoniali.

Si riportano di seguito i **principali elementi di similitudine e di differenza** tra i due framework normativi.

**Tabella 5: Principali elementi di differenza tra IRRD e BRRD**

<p><b>Preparazione</b></p>	<p>L'identificazione del <b>perimetro di entità soggette alla compilazione di piani di risanamento preventivo e di piani di risoluzione riflette la diversa natura dell'attività assicurativa rispetto a quella bancaria</b> ed il livello di rischio sistemico. La proposta di <b>Direttiva IRRD prevede che almeno l'80% (70%) del mercato di uno Stato membro sia soggetto a redazione dei piani di risanamento preventivo (di risoluzione) e che le imprese LRPU<sup>44</sup> siano esonerate.</b> La BRRD, invece, <b>impone la compilazione a tutti gli istituti di credito per entrambi i piani.</b> Inoltre, la BRRD per la compilazione dei piani di risanamento propone un elenco più dettagliato dei contenuti, includendo un'analisi di come e quando un istituto può richiedere l'utilizzo delle risorse della Banca centrale. La <b>frequenza di aggiornamento dei piani di risanamento è annuale sia per le banche che per le assicurazioni</b> ed esiste, per entrambe, la possibilità di ridurre tale frequenza in virtù di obblighi semplificati.</p> <p><b>Per quanto riguarda la valutazione della capacità di risoluzione, la BRRD contiene un allegato dedicato che delinea gli elementi che devono essere considerati dalle autorità di risoluzione, a differenza della IRRD che si pone come obiettivo quello di dare alla autorità nazionali di risoluzione un margine di manovra più ampio e considera sufficienti gli RTS che saranno sviluppati da EIOPA.</b></p>
<p><b>Strumenti di risoluzione</b></p>	<p>La principale differenza consiste <b>nell'inclusione dello strumento del solvent run-off</b>, che non esiste nella BRRD. <b>Lo strumento di "bail-in", chiamato "write down" o "conversione di capitale" nella IRRD, nella BRRD può prevedere una riorganizzazione aziendale, non prevista per le assicurazioni.</b></p>
<p><b>Finanziamento per il risanamento e la risoluzione</b></p>	<p>Sebbene entrambe le direttive perseguano l'obiettivo di evitare/limitare l'utilizzo del denaro dei contribuenti, la <b>BRRD prevede due tipi di sostegno pubblico: la ricapitalizzazione precauzionale</b> - una forma di misura pubblica di natura temporanea che può essere messa in atto per rafforzare la patrimonializzazione di una banca senza che ciò faccia scattare la fattispecie del dissesto o del probabile dissesto (FOLTF) - <b>e il ricorso a strumenti di stabilizzazione attraverso cui gli Stati membri possono contribuire a finanziare la risoluzione delle crisi</b>, per scongiurare la possibilità di crisi sistemica (<i>government stabilization tools</i>). <b>Tali strumenti non sono presenti nella IRRD.</b> Queste differenze sono in linea con la divergenza dell'orizzonte temporale disponibile per il salvataggio dell'istituto in difficoltà visto che, come si è detto l'orizzonte temporale del fallimento di un'impresa di assicurazione è generalmente più lungo rispetto a quello di una banca.</p>
<p><b>Assetto istituzionale</b></p>	<p><b>In assenza della proposta di istituzione di un'Unione assicurativa, la proposta non prende in considerazione l'istituzione di un'Autorità centrale di risoluzione delle crisi, come il Single Resolution Board</b> istituito per le banche più importanti, supervisionato dalla BCE.</p>

<sup>44</sup> *Low Risk Profile Undertakings*, come definito dall'art. 13 [fare check] della proposta di Direttiva Solvency II.



#### 4. Conclusioni e prossimi passi

**La crisi del 2008 e le sue conseguenze** sul settore finanziario **hanno comportato la necessità**, da parte delle Autorità di vigilanza, **di disporre di quadri di risanamento e risoluzione adeguati e armonizzati** per i diversi segmenti.

In tale contesto, **la IRRD**, come detto, **introdurrà<sup>45</sup> un regime armonizzato a livello europeo** per la risoluzione degli assicuratori **fornendo alle autorità nazionali strumenti e procedure di risoluzione** per affrontare i dissesti, **istituendo autorità di risoluzione con compiti specifici, garantendo una cooperazione transfrontaliera efficace**.

Nonostante gli obiettivi pienamente condivisibili, **permangono alcune aree di preoccupazione per il settore, come** ad esempio la definizione di **accordi di finanziamento** per la risoluzione della crisi, la **scala di intervento** dell'Autorità di vigilanza, i **requisiti minimi di mercato per la pianificazione** della risoluzione.

**Il settore assicurativo europeo dovrà valutare gli impatti di tali modifiche** sul proprio business, sulla governance, sui propri modelli operativi e di gestione del rischio.

Dal lato delle **Autorità di vigilanza**, europea e nazionali, la sfida consisterà **nell'accertarsi che il nuovo framework sia proporzionato e che rifletta le caratteristiche specifiche del settore assicurativo** e sia, quindi, in grado di garantire la protezione dei contraenti e il mantenimento della solidità del settore.

Il confronto con la normativa bancaria dovrebbe contribuire a stimolare **riflessioni su elementi che potrebbero essere modificati per rendere la nuova normativa assicurativa efficace** e per **valutare eventuali effetti "indesiderati"** e controproducenti ai fini del mantenimento della stabilità finanziaria globale.

**La posizione del Consiglio e quella del Parlamento introducono, a nostro avviso, alcuni miglioramenti rispetto alla proposta della Commissione** (ad esempio, miglioramento dell'ambito di applicazione, riconoscimento dei conglomerati, flessibilità delle modalità di finanziamento).

Nelle ultime settimane di negoziazione **sono già stati discussi molti argomenti**, tra cui l'istituzione dell'autorità di risoluzione, il risanamento preventivo e la pianificazione della risoluzione, gli obiettivi della risoluzione e gli accordi finanziari **ed entro fine anno è probabile che sia raggiunto un accordo sull'intero provvedimento. Il nostro auspicio è che il testo finale rappresenti un giusto equilibrio fra le istanze di stabilità finanziaria, il quadro prudenziale esistente, Solvency II, e i nuovi oneri a carico delle imprese** in modo che il regime sia proporzionato alle dimensioni del problema che intende risolvere.

**L'introduzione di un quadro europeo di risanamento e risoluzione delle crisi dovrebbe, pertanto, ridurre al minimo i costi e le risorse necessarie e al contempo adattarsi al modello di business del settore assicurativo**, riconoscere le differenze tra i mercati nazionali dell'UE e, infine, allinearsi agli standard internazionali.

<sup>45</sup> L'iter di costruzione del nuovo framework normativo IRRD è tutt'ora in corso; la probabile entrata in vigore è prevista nel corso 2024 e il suo recepimento entro fine 2026.

La nuova Direttiva europea in materia di risanamento e risoluzione per le imprese di assicurazione: illustrazione dei principali aspetti in discussione

### **Bibliografia e riferimenti:**

**Banque de France (2013)**, *Adoption des premiers plans préventifs de résolution des organismes d'assurance.*

**Commissione Europea (2009)**, *Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione.*

**Commissione Europea (2014)**, *Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.*

**Commissione Europea (2014)**, *Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II).*

**Commissione Europea (2021)**, *Direttiva 2021/0296 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2009/138/CE, (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 648/2012.*

**Commissione Europea (2023)**, *Regolamento delegato (UE) 2023/1193 della Commissione del 14 marzo 2023 che integra il regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i contenuti del piano di risoluzione.*

**De Nederlandsche Bank (2019)**, *Dutch Insurers Recovery and Resolution Act.*

**EIOPA (2015)**, *Orientamenti in materia di estensione del periodo di risanamento in situazioni eccezionalmente avverse.*

**EIOPA (2017)**, *Opinion on the harmonisation of recovery and resolution frameworks for (re)insurers across the Member States.*

**EIOPA (2022)**, *Overview of the proposal for an insurance recovery resolution directive.*

**EIOPA (2022)**, *A comparison of recovery and resolution frameworks in banking and insurance.*

**ESRB (2017)**, *Recovery and resolution for the EU insurance sector: a macroprudential perspective.*

**ESRB (2018)**, *Macroprudential provisions, measures, and instruments for insurance.*

**FSB (2014)**, *Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions.*

**FSB (2016)**, *Guidance of developing effective resolution strategies, Guidance on identification of critical function and critical shared services, Guidance on recovery triggers and stress scenarios.*

**FSB (2016)**, *Guidance on identification of critical function and critical shared services.*

**FSB (2016)**, *Guidance on recovery triggers and stress scenarios.*

**FSB (2020)**, *Key Attributes Assessment Methodology for the Insurance Sector. Il documento contiene la metodologia di valutazione dei criteri chiave per la gestione delle crisi nel settore assicurativo.*

**IAIS (2019)**, *Insurance Core Principles and Common Framework for the Supervision of Internationally Active Insurance Groups.*

*La nuova Direttiva europea in materia di risanamento e risoluzione per le imprese di assicurazione: illustrazione dei principali aspetti in discussione*

**Parlamento Europeo (2015)**, *Law No 312/2015 on the recovery and resolution of credit institutions and investment firms, as well as on amending and supplementing some normative acts in the financial field.*

**Parlamento e Consiglio Europeo (2002)**, *Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai contratti di garanzia finanziaria.*

**Parlamento e Consiglio Europeo (2004)**, *Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le offerte pubbliche di acquisto.*

**Parlamento e Consiglio Europeo (2004)**, *Direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.*

**Parlamento e Consiglio Europeo (2012)**, *Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni*  
*Testo rilevante ai fini del SEE.*

**Parlamento Europeo e Consiglio (2014)**, *Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010.*

**Parlamento e Consiglio Europeo (2017)**, *Direttiva UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad alcuni aspetti di diritto societario.*

**Parlamento Europeo e Consiglio (2020)**, *Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali.*

**Parlamento e Consiglio Europeo (2021)**, *Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2009/138/CE, (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 648/2012.*

**Parlamento e Consiglio Europeo (2021)**, *Regolamento (UE) n. 1094/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione.*

### ***Indice delle tabelle:***

***Tabella 1:*** *Gli strumenti di risoluzione previsti dalla proposta della Commissione.*

***Tabella 2:*** *Le disposizioni accessorie previste dalla proposta della Commissione.*

***Tabella 3:*** *Le principali modifiche alla normativa in vigore per le compagnie di assicurazione.*

***Tabella 4:*** *Principali elementi di similitudine tra IRRD e BRRD.*

***Tabella 5:*** *Principali elementi di differenza tra IRRD e BRRD.*